



COMUNE DI BERGEGGI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1. *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2014*
2. *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2016*

Indice

Art. 1 – Oggetto	1
Art. 2 – Istituzione del tributo.....	1
Art. 3 – Natura del tributo	1
Art. 4 – Presupposto impositivo.....	1
Art. 5 – Base imponibile	1
Art. 6 – Obbligazione tributaria.....	2
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento.....	2
Art. 8 – Soggetto attivo	3
Art. 9 – Soggetti passivi	3
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche.....	3
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche	4
Art. 12 – Esclusioni	4
Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni.....	5
Art. 14 – Piano Finanziario.....	7
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	7
Art. 16 – Tributo provinciale	8
Art. 17 – Versamento del tributo.....	8
Art. 18 – Dichiarazione.....	8
Art. 19 – Accertamento	8
Art. 20 – Riscossione	8
Art. 21 – Norme transitorie e finali.....	9

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Bergeggi a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree di cui all'art. 4.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita in ogni caso da quella calpestabile.

2. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o ai fini TARES.
4. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1 il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco .

Attività	% di riduzione della superficie
Falegnameria	50 %
Autocarrozzerie	60 %
Autofficine per riparazioni veicoli	50 %
Verniciatura	50 %
Lavorazioni del ferro e similari	70 %

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
8. Al fine di beneficiare dell'esclusione di cui al comma 5 e dell'agevolazione di cui al comma 6, il soggetto passivo deve presentare entro il 28 febbraio dell'annualità successiva la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'esonero del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. L'Amministrazione Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; per la parte tassa, le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune (sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso).

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
5. Per le utenze domestiche e non domestiche si applica la categoria secondo la destinazione specifica di ciascuna superficie tassabile.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di BERGEGGI sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .
2. Il tributo è dovuto da coloro che detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le pertinenze di utenze domestiche condotte da soggetti residenti e non residenti si assume come numero degli occupanti un valore pari a 2 componenti.

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti un valore pari a 3 componenti o, se dichiarato, il numero indicato dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. L'eventuale recupero, abbuono o rimborso della differenza di tributo verrà conguagliato nell'anno successivo.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dal D.P.R. 158/1999 sulla base della dimensione demografica.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 15 metri quadrati.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, ecc.), ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria, mentre sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato; i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo; gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio;

- le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, compreso le pertinenze, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici;
 - le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
 - i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, come ad esempio le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse ove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi oppure le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti, da presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici delle aree e dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.;
 - i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
 - le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano solo o in maniera prevalente, quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. 915/1992 e successive modificazioni;
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta per la classe di appartenenza in misura pari al 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata. Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella situata fuori dal perimetro di raccolta.
2. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree scoperte adibite:
 - a) ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno.
 - b) ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno.

c) ad altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale (attività svolta per non più di 6 mesi/anno) rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, nella misura del 15%

4. L'ufficio competente è autorizzato a richiedere all'utente gli atti comprovanti lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva. Gli eventuali documenti richiesti dovranno essere prodotti dall'utente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, pena il mancato diritto alla riduzione.

5. La TARI è ridotta per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nella misura del 10% della sola quota variabile della tariffa; la riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione o in comodato nel corso dell'anno medesimo.

5. BIS Ai sensi della Legge n. 221/2015 articolo 37 comma 1, la TARI è ridotta nella misura del 5% della quota fissa e del 5% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico per i propri rifiuti organici. Sono esclusi i locali di pertinenza, quali box, autorimesse, cantine, etc. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione e sarà applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa. Tale riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora fosse rilevato il mancato utilizzo della compostiera o un errato svolgimento del compostaggio aerobico.

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

7. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione di importo massimo pari al 25% della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$\text{Rid (\%)} = \text{Qavv} / [\text{Stot} * (\text{Kd})]$$

dove:

Rid (%) = coefficiente di riduzione

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

Stot = superficie totale

(Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

8. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento, totale o parziale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi:

- per la quota del 30% del dovuto per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento),
- per la quota del 100% del dovuto per le abitazioni occupate da persone che versano in disagiate condizioni socio-economiche assistite economicamente ed in modo permanente dal Comune o dal Distretto Sociale n. 32, tali requisiti devono essere attestati dai Servizi Sociali.

9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del mese solare successivo e vengono meno a decorrere dal mese solare successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione.
10. L'attestazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici comunali, con posta raccomandata, PEC o fax entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la condizione per godere di trattamento agevolato si verifica.
11. **Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà presa in considerazione al massimo una, la più favorevole al contribuente.**
12. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dagli artt. 12 e 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.
13. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'articolo 13 com. 9.
14. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui al comma 10 del presente articolo.
15. **Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato**

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal Servizio tributi con collaborazione Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di BERGEGGI.
2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di BERGEGGI istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della parte tassa del tributo.

Art. 17 – Versamento del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 18 – Dichiarazione

1. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o TARES, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
3. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
4. Le variazioni intervenute avranno efficacia a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione. L'eventuale recupero, abbuono o rimborso della differenza di tributo verrà conguagliato nell'anno successivo.

Art. 19 – Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 20 – Riscossione

1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio di riscossione, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.
2. Il versamento della tassa, è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esclusivamente al comune di Bergeggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso di norma in 3 rate con scadenza 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre. Il pagamento potrà essere effettuato, a seguito dell'emissione

dell'avviso bonario, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato (F24). È possibile il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il Consiglio Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative scadenze. Ai fini del rispetto delle scadenze di cui al precedente comma 3 il Comune potrà riscuotere fino a due rate del tributo dovuto per l'anno di riferimento utilizzando le tariffe deliberate per l'anno precedente, effettuando il conguaglio in occasione dell'ultima scadenza, a seguito di approvazione delle relative tariffe.
5. Su istanza del contribuente, il Funzionario responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi e per importi dovuti superiori € 200,00 un'ulteriore rateizzazione secondo le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente all'ufficio tributi entro la scadenza stabilita per la prima rata.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Per il solo anno 2014, il tributo dovrà essere corrisposto in 3 rate con scadenze nei giorni 31 maggio, 30 settembre e 30 novembre calcolate con le medesime modalità di cui all'articolo 20 comma 4.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.